



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA

nella persona del giudice monocratico dott. Augusto Salustri ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 494 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013
posta in decisione all'udienza del 23.03.2016 e vertente

tra

[REDACTED]

attori

e

[REDACTED]

convenuto

e

[REDACTED]

intervenuto

OGGETTO: Donazione indiretta

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso:

- Per gli attori e per l'intervenuto [REDACTED]: *"nel merito accertare e dichiarare che il conto corrente 41349262, seppur cointestato alla sig.ra [REDACTED] alimentato unicamente da denaro di spettanza della defunta [REDACTED] che di conseguenza la intestazione al sig. [REDACTED] deve ritenersi solo formale e non presuppone comproprietà del denaro ivi depositato; sempre nel merito accertare che le somme portate dagli assegni [REDACTED] sul c/c n° 3727948 per € 40.000 e*



tratto sul c/c 41349262 per € 150.000,00 e le somme di € 10.000 e 5.000 spostate dal conto con bonifici o giroconti a favore di di € 47.500 spostati dal conto di parte del patrimonio dei defunti sempre nel merito accertare che le attribuzioni patrimoniali di cui in narrativa di cui si è giovato prive di causa e titolo ed in quanto tali devono essere restituite alla massa ereditaria; sempre nel merito, accertare che le elargizioni di cui in narrativa di cui si è giovato sono donazioni nulle, in quanto mancanti della prescritta forma, non rappresentando donazioni manuali e/o donazioni indirette; di conseguenza dichiarare tenuto e condannare il convenuto a restituire la somma complessiva di € 252.500,00, o quella veriore accertanda in corso di causa, attribuendola pro quota agli attori eredi della sig.ra con gli interessi e la rivalutazione monetaria; respingere la domanda riconvenzionale svolta dal convenuto perché infondata in fatto ed in diritto, in via principale perché i versamenti di denaro suddivisi in parti uguali sono stati eseguiti dal convenuto per essere dette somme parte dell'eredità spettante ai beneficiari e pertanto in esecuzione del dovere del detentore dei beni ereditari, in subordine per rappresentare i detti versamenti l'esecuzione di un'obbligazione naturale e pertanto non ripetibile; In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio, IVA e CPA per legge."

- per il convenuto: "Voglia codesto Tribunale illustrissimo, Respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, produzione e capitolazione; Nel merito, in via principale: In accoglimento delle riportate deduzioni difensive ed accertato che le somme rivendicate dagli odierni attori costituiscono fattispecie di donazione indiretta e, dunque, rappresentano liberalità delle quali i defunti legittimamente disposto in vita, respingere le domande tutte contenute nell'atto di citazione avversario; Nel merito, in via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto On.le Tribunale dovesse accogliere la domanda avversaria volta ad accertare la illegittimità delle attribuzioni patrimoniali effettuate a proprio favore dal sig. disposte dai coniugi (quali ex adverso dedotte nei limiti della domanda di €. 252.500,00), dichiarare tenuto e condannare il sig. alla restituzione in favore degli attori e del terzo chiamato costituito alla restituzione delle sole somme che risulteranno dovute in conseguenza delle quote ereditarie che risultino provate in capo a ciascuno dei domandanti; Nel merito, in via riconvenzionale: In accoglimento delle riportate deduzioni difensive ed accertato che le somme corrisposte dal sig. Huber in favore degli odierni attori, di cui in narrativa, risultano prive di qualsivoglia causa e titolo e, per l'effetto, condannare, i sigg. a restituire in favore del convenuto le somme medesime, con gli interessi e la rivalutazione monetaria: sulla scorta del seguente euro 9.291,63; d) euro 9.291,63; Nel merito, nei confronti dei terzi chiamati: In accoglimento delle deduzioni difensive riportate nella propria comparsa di costituzione e risposta ed accertato che le somme corrisposte dal sig. favore dei terzi chiamati, risultano prive di qualsivoglia causa e titolo, condannare, i sigg. in favore del convenuto le somme medesime, con gli interessi e la rivalutazione monetaria sulla scorta del seguente prospetto: a) euro 15.486,04; b) euro 9.291,63; c) euro 9.291,63; d) euro 9.291,63; In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, CPA ed IVA, come per legge."



FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello "svolgimento del processo" (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della *ratio decidendi*).

Al fine di rendere chiari i fatti per cui è causa è necessario ricostruire i rapporti di parentela tra le parti in causa, nei limiti di come rappresentati dal convenuto e non contestati dagli attori e dall'intervenuto.

██████████ coniugata con il premorto ██████████ è deceduta *ab intestato* in data 26.09.2010 senza lasciare figli.

La successione si è aperta in favore dei fratelli e delle sorelle viventi, dovendo escludere il fratello ██████████ premorto senza lasciare figli.

In particolare l'eredità, devoluta per stirpi, deve essere divisa tra la sorella ██████████ (1/3), il fratello premorto ██████████

██████████ nonché la sorella ██████████ venuta a mancare successivamente (17.01.2011), cui subentrano in quote uguali il coniuge ██████████

Venendo ai fatti per cui è ██████████ Sergio hanno convenuto in giudizio ██████████ al fine di ottenere, previo accertamento della nullità delle donazioni disposte in vita dalla *de cuius* ██████████ restituzione degli importi indebitamente ricevuti. In proposito, gli attori hanno rappresentato che il convenuto ██████████ figlio della coerede ██████████ nel corso del tempo ha beneficiato di plurime elargizioni di denaro, provenienti dal conto corrente cointestato con la *de cuius*, le quali qualificabili alla stregua di donazioni devono essere dichiarate nulle per difetto di forma, con conseguente obbligo di ripetizione di quanto ricevuto.

Si è costituito in giudizio ██████████ contestando l'avversa ricostruzione dei fatti e chiedendo il rigetto delle domande spiegate. In particolare il convenuto ha dedotto che i pagamenti oggetto di domanda di ripetizione da parte degli attori nonché la cointestazione del conto corrente disposta dalla zia Ines debbano essere qualificati alla stregua di donazioni



indirette e come tali pienamente legittime. [REDACTED] inoltre, ha richiesto che venisse integrato il contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi nonché ha spiegato domanda riconvenzionale volta alla restituzione delle somme corrisposte in favore degli eredi, somme che erano giacenti sul conto corrente cointestato con la *de cuius* al momento della morte e che sono state liquidate nei limiti del 50% del saldo.

Con ordinanza del 20.07.2013 il precedente titolare del procedimento ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri eredi.

Si è costituito il solo [REDACTED] coniuge superstite [REDACTED] sorella della *de cuius* venuta a mancare dopo l'apertura della successione, richiamando le difese e le domande già proposte dagli attori

Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, la causa, istruita mediante espletamento di prova per testi ed acquisizione documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe con assegnazione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.

In via preliminare giova individuare con precisione l'oggetto delle domande spiegata dagli attori e dal terzo chiamato, espungendo dal presente giudizio i fatti, sia pur allegati, che non hanno dato corso ad alcuna domanda conseguente.

Invero, ogni questione inerente ai beni mobili, quali tra gli altri gioielli, pellicce, televisori, quadri, asseritamente presenti nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione, nonché la questione che involge la presunta apertura indebita di una cassetta di sicurezza, esulano dal presente giudizio atteso che le parti hanno introdotto le questioni *ad colorandum* senza dar corso ad alcuna domanda conseguente.

Del pari, le domande introdotte dagli attori, interpretate attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (cfr. da ultimo Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20294 del 25/09/2014), devono essere intese come finalizzate ad ottenere la dichiarazione di nullità delle donazioni, *sub specie* di elargizione di somme di denaro disposte dalla *de cuius* in favore del nipote [REDACTED] successivamente alla morte del marito, [REDACTED] laddove la



La mera cointestazione di un conto corrente bancario a favore di un altro soggetto diverso da quello che effettua il versamento delle somme non integra di per sé un atto di liberalità a favore del cointestatario, a meno che non venga riscontrata l'esistenza dell'*animus donandi* consistente nell'accertamento che al momento della cointestazione il proprietario del denaro già esistente sul conto non avesse altro scopo che quello di liberalità (Cass., 4 maggio 2012, n. 6784; Cass., 14 gennaio 2010, n. 468; Cass., 12 novembre 2008, n. 26983) e non, diversamente, le sue finalità fossero di carattere squisitamente pratico per operare sul conto ovvero di altra natura. Ciò vale per il denaro giacente sul conto al momento in cui avvenga la cointestazione, mentre nel diverso caso in cui i versamenti da parte di uno dei correntisti siano effettuati successivamente alla cointestazione, allora la donazione indiretta sarebbe preclusa dal divieto di donazione di beni futuri sancito dall'art. 771 c.c. (Cass., 16 gennaio 2014, n. 809). Il contratto di conto corrente cointestato, con firme disgiunte, quindi, può non scontare il fine tipico di cui all'art. 1854 cc e costituire uno strumento funzionale alla realizzazione di effetti giuridici ulteriori e diversi, comunemente assimilabili ad una liberalità non donativa, ossia a una donazione indiretta. Quest'ultima consiste nell'elargizione di una liberalità che viene attuata, anziché con il negozio tipico dell'art. 769 cod. civ., mediante un negozio oneroso che produce, in concomitanza con l'effetto diretto che gli è proprio ed in collegamento con altro negozio, l'arricchimento *animo donandi* del destinatario della liberalità medesima e lo spirito di liberalità caratterizza le attribuzioni patrimoniali in quanto effettuate a titolo di mere e spontanee elargizioni, fini a se stesse. Con particolare riferimento a quest'ultimo profilo, tuttavia, si osserva che il semplice versamento di denaro in un conto corrente cointestato a firme disgiunte può essere qualificato come una liberalità, qualora sia verificata l'esistenza dell'*animus donandi*, la cui indagine consiste nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità (Cass. n. 26983/2008). A ciò si aggiunga che la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298, comma 2, c.c.), ma tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici (purché gravi, precise e concordanti) dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (V Cass. civ., sez. I, 05/12/2008, n. 28839).



Nel caso in esame non vi è dubbio che la presunzione di pari titolarità è stata superata sia dalla prova documentale (cfr. estratto conto prodotto da parte attrice) che dall'ammissione dello stesso convenuto il quale non ha negato che il predetto fosse alimentato sia in origine sia durante la durata del rapporto unicamente dai proventi dalla defunta [REDACTED]

Così accertata l'appartenenza esclusiva delle somme alla *de cuius* deve escludersi che la cointestazione possa configurare una donazione indiretta, non essendo emersa alcuna prova dell'esistenza dell'*animus donandi*, ossia della volontà [REDACTED] di perseguire quale unico scopo quello di liberalità (V. Cass. civ. sez. II 04/05/2012, n. 6784).

Invero, l'unico teste sentito in proposito [REDACTED] funzionario [REDACTED] presente al momento dell'apertura del conto corrente cointestato, a precisa domanda volta ad indagare sulla volontà della *de cuius* (cfr. capitolo 14 seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte convenuta "*Vero che in sede di sottoscrizione del contratto di apertura del conto cointestato [REDACTED] si disse consapevole del fatto che [REDACTED] potuto disporre liberamente e senza limitazioni di tutte le somme presenti sul conto cointestato. Essa precisò altresì che si trattava di una sua libera scelta, già precedentemente concordata con il marito (premorto) in segno di mera gratitudine per la vicinanza affettiva del nipote [REDACTED] ha dichiarato espressamente di non ricordare nulla ("Non ricordo la circostanza; non ricordo che la signora mi disse nulla al riguardo")*).

Ciò posto, in ragione della nullità dell'attribuzione patrimoniale, sotto forma di donazione nulla per difetto di forma, la somma di € 197.500,00 dovrebbe rientrare nella sua interezza nella massa ereditaria; tuttavia gli attori avendo richiesto espressamente l'attribuzione "*pro quota*", in ragione del principio della piena corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.), ognuno potrà beneficiare dell'importo in relazione alla propria quota, escludendo dall'importo le somme che spetterebbero agli altri eredi che non hanno inteso agire in giudizio.

In sede di comparsa conclusionale di replica gli attori ed il terzo chiamato, ben oltre il termine consentito dal codice di rito, hanno modificato l'originaria domanda, avanzando istanza affinché "*le attribuzioni patrimoniali di cui si verte debbano rientrare integralmente nel patrimonio che è caduto in successione*", aggiungendo che "*sarà poi onere o scelta degli aventi diritto agire o meno per avere la propria quota: la domanda infatti è quella di ricostruzione del patrimonio [REDACTED] prima dei prelievi ed elargizioni privi di causa e forma*".



Tale modificazione della domanda non può ritenersi ammissibile atteso che l'utilizzo della locuzione, richiamata sia nella citazione sia nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., "attribuendola pro quota agli attori eredi della sig.ra [REDACTED] aver indicato l'intera somma oggetto di donazioni nulle (€ 252.500,00), e non giammai "agli eredi della sig.ra [REDACTED] non può che essere intesa quale azione volta ad ottenere esclusivamente la propria quota di spettanza.

Le Sezioni Unite, invero, chiamate a pronunciarsi in tema di ripartizione dei crediti del "de cuius", hanno affermato che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere sia l'intero credito comune sia la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 24657 del 28/11/2007; in senso conforme Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15894 del 11/07/2014).

Riassumendo, dunque, a [REDACTED] eredi in rappresentazione unitamente [REDACTED] (non costituiti) del genitore premorto [REDACTED] deve essere attribuita a ciascuno la somma di € 13.166,66 pari ad 1/15 dell'importo complessivo; a [REDACTED] qualità di eredi di [REDACTED] /3), ognuno in pari misura, spetterà l'importo di € 21.944,44 pari ad 1/9 della massa.

Trattandosi di un'obbligazione di valuta, su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda introduttiva del presente giudizio.

L'accoglimento della domanda spiegata in via principale dagli attori comporta per ragioni del tutto conseguenti il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto. Invero, le somme giacenti sul conto corrente al momento dell'apertura della successione, in ragione della cointestazione del medesimo, ricadono quanto meno nella misura del 50% in successione, potendo al più essere approfondita, ma non in questa sede in assenza di specifica domanda, la corretta attribuzione della residua quota che il convenuto, in sede di costituzione in giudizio, ha dichiarato di aver trattenuto quale cointestatario.



Le spese di lite del presente giudizio devono essere poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico del convenuto e sono liquidate, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, applicabile a tutte le liquidazioni successive all'entrata in vigore (03.04.2014), tenuto conto delle questioni trattate, dello scaglione di riferimento prossimo al valore minimo stimato in relazione al *decisum* (Cass. Sez. Un. n. 19014/2007), in euro 2.000,00 per la fase di studio, in euro 1.000,00 per la fase introduttiva, euro 3.500,00 per la fase istruttoria ed euro 2.500,00 per la fase decisoria, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, oneri previdenziali e fiscali.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 494/2013 R.G., così provvede:

a) in parziale accoglimento della domanda spiegata dagli attori e dal terzo chiamato, condanna [REDACTED] al pagamento in favore dei medesimi della complessiva somma di € 92.166,64, oltre agli interessi nella misura legale dalla domanda sino al saldo, così come di seguito partitamente distinta:

€ 13.166,66 in favore di [REDACTED]

€ 13.166,66 in favore di [REDACTED]

€ 21.944,44 in favore di [REDACTED]

€ 21.944,44 in favore di [REDACTED]

€ 21.944,44 in favore di [REDACTED]

b) rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto [REDACTED]

c) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore degli attori e del terzo chiamato, assistiti dal medesimo legale, che si liquidano in complessivi euro 9.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso forfetario, C.A. ed IVA nella misura di legge, € 660,00 per spese esenti;

Così deciso in Ivrea, il 01.07.2016

IL GIUDICE

dott. Augusto Salustri

